



Bruxelles
ENV.E.2

Claudio Solari
Via Giovanni Pezzolo 165
16040 San Colombano Certenoli
posta@territorioesviluppo.it

Egr. Claudio Solari,

Oggetto: Sua denuncia CPLT(2023)00776

Le scrivo in merito alla Sua denuncia in oggetto concernente l'asserita violazione delle direttive 2000/60/CE ('direttiva quadro sulle acque')⁽¹⁾ e direttiva 92/43/CEE⁽²⁾ ('direttiva habitat') in relazione a prelievi idrici dal torrente Lavagna, in provincia di Genova. La ringrazio per aver portato la questione alla nostra attenzione. Avendo completato l'esame della Sua denuncia, i servizi della Commissione europea sono giunti alla conclusione che essa debba essere archiviata.

Innanzitutto, mi corre l'obbligo di sottolineare che, considerato l'elevato numero di denunce ricevute ogni anno, la Commissione ha adottato un approccio strategico al fine di garantire che ogni procedura d'infrazione abbia il più ampio impatto possibile su obiettivi importanti di politica dell'Unione europea e che la relativa risoluzione influenzi positivamente altri casi di scorretta applicazione del diritto dell'Unione⁽³⁾. Questo approccio prevede che le procedure d'infrazione per casi individuali – come quello da Lei sollevato – vengano avviate solo ove sussistano elementi sufficienti per ritenere i) che la pratica sia generale, ii) che la legislazione nazionale presenti un problema di conformità con il diritto dell'Unione, o iii) che l'inosservanza del diritto dell'Unione sia sistematica. Anche ove fosse possibile individuare una violazione del diritto dell'Unione nella situazione da Lei descritta, questa non rientrerebbe in uno dei tre casi sopra enumerati.

Ad ogni modo, in merito all'asserita violazione della direttiva quadro sulle acque, vorrei segnalare che, secondo il terzo piano di gestione del bacino idrografico per il Distretto Idrografico dell'Appennino settentrionale⁽⁴⁾, relativo al periodo dicembre 2021-dicembre

⁽¹⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, p. 1–73.

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽³⁾ Si veda la Comunicazione della Commissione sul "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (2017/C 18/02), GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10–20. Quest'approccio è stato confermato dalla più recente comunicazione "Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati" (COM(2022)518).

⁽⁴⁾ https://www.appenninosettentrionale.it/it/?page_id=2902.

2027, il tratto del torrente Lavagna in discussione ⁽⁵⁾ è suddiviso in due corpi idrici che si trovano in stato ecologico “sufficiente” ⁽⁶⁾. Le autorità italiane vi hanno applicato l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva quadro sulle acque in forza di motivi tecnici, puntando tuttavia a raggiungere un buono stato ecologico entro il 2027, in conformità con la direttiva.

La pressione derivante dalle estrazioni non è inclusa tra le pressioni significative che gravano sul suddetto tratto del torrente. Sebbene ciò possa sollevare dubbi sul rispetto dell’articolo 5 della direttiva quadro sulle acque e dell’allegato II sulla caratterizzazione dei corpi idrici (che include l’obbligo di valutare tutte le pressioni/impatti) ⁽⁷⁾, le indicazioni da Lei fornite non sono sufficienti a far concludere che lo stato di drenaggio durante i mesi estivi sia dovuto a estrazioni eccessive, e quindi che la pressione derivante dalle estrazioni debba essere effettivamente riconosciuta come una pressione significativa.

Inoltre, misure rilevanti a risolvere il problema, quali, ad esempio, il potenziamento del controllo dei prelievi in aree critiche, risultano essere state pianificate dalle autorità italiane per il torrente Lavagna ⁽⁸⁾.

La Commissione sta valutando il terzo ciclo dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati dagli Stati membri e pubblicherà una relazione contenente raccomandazioni per ciascuno Stato membro entro la fine del 2024. D’altro canto, spetta alle autorità nazionali, giudiziarie in particolare, l’applicazione della legislazione italiana, ivi incluse le disposizioni del Codice dell’ambiente ⁽⁹⁾ da Lei citate.

Per quanto riguarda la programmata realizzazione di un unico depuratore comprensoriale locato nel territorio della città di Chiavari e il fatto che questo raccolga le acque reflue di diversi comuni della Val Fontanabuona senza restituire le acque depurate al bacino idrico di provenienza, gli elementi forniti nella denuncia non sono sufficienti a stabilire se sussista una violazione del diritto dell’Unione e del Regolamento (UE) 2020/741 ⁽¹⁰⁾ in particolare.

Inoltre, in merito all’asserita violazione della direttiva Habitat, vorrei segnalare che gli Stati membri devono adottare opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché per evitare la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi delle direttive sulla tutela della natura ⁽¹¹⁾.

Inoltre, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000 deve essere oggetto di una valutazione della relativa incidenza sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni di tale valutazione, le autorità

⁽⁵⁾ Corpo idrico superficiale, IT07RW1400147-8LI, TORRENTE LAVAGNA 7+8.

⁽⁶⁾ <https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/QSThome/SWB/IT07RW1400147-8LI/>.

⁽⁷⁾ Allegato II, sezione 1.4.

⁽⁸⁾ https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/DPSIRhome/corpi_idrici/IT07RW1400147-8LI/, intervento A0326.

⁽⁹⁾ D.Lgs. 152/2006.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua, GU L 177 del 5.6.2020, p. 32–55.

⁽¹¹⁾ Articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat.

nazionali competenti possono dare il loro accordo su tale piano o progetto se hanno la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa.

In caso la valutazione dell'incidenza del progetto sul sito giunga a conclusioni negative, le autorità nazionali possono autorizzare il progetto solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e a condizione che non esistano soluzioni alternative. In tali casi, gli Stati membri devono adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata ⁽¹²⁾.

Sebbene non si possa totalmente escludere una violazione della direttiva Habitat, la Sua denuncia non fornisce elementi di prova tali da dimostrare che tale violazione sussista.

Coerentemente con l'approccio strategico summenzionato e alla luce del principio di effettiva tutela giurisdizionale, vorrei segnalare che spetta in primo luogo alle autorità italiane competenti garantire che le disposizioni delle direttive di cui sopra siano effettivamente attuate ed applicate a casi singoli, come quello da Lei prospettato. Le suggerisco, pertanto, di rivolgersi alle autorità amministrative e giudiziarie nazionali che hanno il potere di adottare provvedimenti cautelari e coercitivi, oltre a quello di disporre l'annullamento di atti di autorità nazionali.

Per tali ragioni, La informo che è nostra intenzione procedere all'archiviazione della denuncia. Se tuttavia disponesse di nuovi elementi che potrebbero indurre a riesaminarla, La invitiamo a contattarci entro quattro settimane dalla presente, trascorso il quale termine la Sua denuncia potrebbe essere archiviata.

Distinti saluti.

Firmato elettronicamente

Nicola Notaro
Il Capo unità

⁽¹²⁾ Articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat.